

DETERMINA PER PROROGA TECNICA

Oggetto: proroga tecnica dal 02.08.2025 al 30.11.2025 del contratto in adesione alla convenzione Consip per l'affidamento dei "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.26, legge 23 dicembre 1988 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – ed. 4 – lotto 6" destinati alle sedi e al personale dell'amministrazione centrale in Roma del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - CIG Derivato: 905734665D

II DIRETTORE GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23.12.1999, che disciplina l'acquisto di beni e di servizi tramite il sistema delle convenzioni;

Visto il nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 226 del decreto sopra citato concernente "abrogazioni e disposizioni finali";

Visto il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (previgente Codice appalti pubblici);

Visto l'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del decreto sopra citato;

Visto il D.lgs. n. 163 del 2006 (previgente Codice appalti pubblici);

Visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207

Considerato che la convenzione in argomento e gli atti derivati sono regolati dal D.lgs. 163 del 2006 e D.P.R. n. 207 del 2010 in quanto il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28/12/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-251 del 29/12/2015;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., circa l'obbligatorietà per le amministrazioni centrali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro e per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria di importo pari o superiore ad € 5.000,00 a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la determina prot. n. 0294203 del 05 agosto 2021, con la quale si disponeva di aderire per 36 mesi e per un importo complessivo pari ad euro 554.606,13 alla Convenzione Consip in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro edizione 4 (LOTTO 6 - CIG 6522770814);

Considerato che con ordine diretto d'acquisto n. 6392867 prot. n. 0399286.U del 28.10.2021, si è proceduto all'acquisto, mediante adesione alla Convenzione di cui sopra, dal fornitore RTI, composto da SINTESI SPA (capogruppo), con sede legale in via Lima n. 41 00198 Roma, ADECCO FORMAZIONE SRL - SINTESI SANITA'SRL - ARCHE' SCARL - CSA TEAM SRL - NIER INGEGNERIA SPA - PROJIT SRL, della fornitura, per il triennio 2 novembre 2021 - 01 novembre 2024, dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le

sedi centrali della, ivi compresa l'individuazione della figura del Medico competente, per lo svolgimento delle correlate attività di sorveglianza sanitaria e successivamente della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Considerato che la citata Convenzione è scaduta per il lotto 6 in data 08.06.2023 e il relativo contratto di adesione in scadenza al 01.11.2024 è stato prorogato sino al 01.05.2025 con atto prot. n. 0431903.U del 16.10.2024 in quanto la gara, a procedura aperta, per accordo quadro, avente ad oggetto i servizi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indetta in data 6 novembre 2023 da Consip Spa, risultava essere affidata ma non ancora attiva, con data presunta di attivazione entro il "30 aprile 2025", come era evidenziato nel portale della centrale di committenza;

Considerato che il contratto di adesione alla citata Convenzione è stato prorogato ulteriormente sino al 01.08.2025 con atto prot. n. 0182902.U del 24.04.2025 e determina prot. n. 0182592.E del 24.04.2025 per le considerazioni in quest'ultima esposte;

Visti gli atti propedeutici emessi dall'Amministrazione per l'adesione all'Accordo Quadro "Servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" stipulato da Consip SpA ed attivo sul portale dalla data del 06.05.2025, atto prot. n. 254655.E del 10.06.2025 di nomina RUP, responsabile di procedimento per la fase di affidamento e gruppo di lavoro a collaborazione del RUP, atto di richiesta preliminare di fornitura n. procedura 1153570, avanzata sul portale Mepa ed assunta a protocollo con numero 0259970.E del 13.06.2025;

Vista la previsione da parte dell'Amministrazione di concludere tutte le operazioni negoziali per il perfezionamento dell'adesione all'accordo quadro citato solo in data non anteriore al 30.11.2025;

Vista la nota prot. n. 0021408.ID del 04.07.2025 del Responsabile unico del procedimento e del Direttore dell'esecuzione contrattuale condivisa con annotazione in posta istituzionale "Calliope" dal Dirigente delegato di cui all'art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in cui data la prossimità della scadenza dell'atto di adesione alla convenzione prorogato al 01.08.2025, si esprime l'esigenza di continuare ad ottemperare agli obblighi di cui al D.lgs. 81 del 2008 con il RTI SINTESI SPA mediante proroga tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto in essere onde consentire da parte dell'Amministrazione tutte le procedure e gli atti necessari all'adesione all'Accordo Quadro per l'erogazione alle Pubbliche Amministrazioni dei servizi necessari all'adempimento delle norme delineate dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);

Considerata l'assoluta necessità di dover continuare a garantire, per il tempo strettamente necessario e consentire le operazioni di passaggio delle attività in essere al nuovo aggiudicatario non appena l'Accordo Quadro sarà attivato, l'attuazione degli obblighi della sicurezza sul lavoro, previsti dal d.lgs. 81/2008, tra i quali rientrano anche la figura del RSPP e del Medico competente, che non possono essere oggetto di sostituzione provvisoria, senza pregiudicare i delicati compiti che le norme affidano a tali figure (aggiornamento DVR, piani d'emergenza, redazione DUVRI, visite di sorveglianza sanitaria per l'idoneità, corsi di formazione, ecc.);

Considerato, che il periodo di proroga tecnica di quattro mesi dal 02.08.2025 al 30.11.2025 consente prudenzialmente di attuare tutte le procedure necessarie all'adesione all'Accordo Quadro in argomento avente ad oggetto la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro nei suoi servizi essenziali;

Considerato, inoltre, che all'art. 4, comma 2, delle Condizioni generali della Convenzione in argomento, è previsto che "qualora per qualsiasi motivi cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione"

Visto l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economie) comma 10 lettera c) del D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) vigente al momento del Bando per la Convenzione di riferimento - LOTTO 6 e, pertanto, applicabile, secondo cui "... Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria”;

Considerato, inoltre, che l’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, successivo al d.lgs. 163/2006, prevedeva che: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

Considerato che il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in vigore, prevede la modifica dei contratti in corso di esecuzione all’art. 120 comma 10 (Proroga Contrattuale) e comma 11 (Proroga Tecnica), comma che, per l’appunto, recita:

“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.”

Ritenuto, pertanto, che la voluntas legislatoris si è, nel tempo, consolidata rispetto al ricorso dell’istituto della “proroga tecnica”, che tuttavia deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente e per il tempo strettamente necessario;

Ravvisata, quindi, l’opportunità di procedere tramite una proroga tecnica del contratto in essere per un periodo di quattro mesi, salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto in caso di perfezionamento dell’adesione all’Accordo Quadro attivato;

Ritenuto, nelle more della definizione e perfezionamento dell’adesione al nuovo Accordo quadro Consip in materia dei servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ragione della necessità di assicurare la continuità dei servizi obbligatori di cui al D.lgs. 81/08, presso le sedi dell’amministrazione centrale di questo Dipartimento, anche in ragione della delicatezza delle attività affidate al Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza e al Medico competente, di dover proseguire il rapporto con il RTI composto da SINTESI SPA (capogruppo), ADECCO FORMAZIONE S.R.L., SINTESI SANITA’ SRL-ARCHE’ SCARL – CSA TEAM SRL – NIER INGEGNERIA SPA – PROJIT SRL, già affidatario del servizio, per un periodo di ulteriori quattro mesi e con la facoltà di interrompere la fruizione dei servizi oggetto della fornitura anche prima della scadenza fissata dalla proroga stessa, stabilendo, comunque, che la prosecuzione del servizio è soggetta a risoluzione di diritto su semplice richiesta dell’Amministrazione al momento della attivazione del nuovo Accordo quadro e della manifestazione di volontà dell’Amministrazione di aderire all’Accordo Quadro medesimo;

Preso atto che l’ANAC nelle FAQ dedicate alla tracciabilità dei flussi finanziari, A42 (successivamente confermato nella FAQ A31 e, da ultimo, nella FAQ A26 del 6 febbraio 2024), ha precisato che “non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Tenuto conto della previsione di spesa stimata in € 23.617,85 (/ventitremilaseicentodiciassette 85), IVA inclusa, condivisa per le vie brevi con Sintesi Spa, mandataria, relativa ai servizi essenziali da prestare per la prosecuzione della gestione integrata della salute e sicurezza per le sedi dell’amministrazione centrale in Roma di questo Dipartimento, per il periodo 2 agosto 2025 – 30 novembre 2025, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;

Considerato che le Società del RTI, nello specifico Sintesi Spa, C.F.03533961003, e Sintesi Sanità S.r.l., C.F.14530191007, continuano a presentare i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore e sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva ed idoneità professionale, verificati attraverso l'acquisizione del DURC e del Certificato di camera, industria, artigianato ed agricoltura certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Legge di Bilancio 2025 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" legge 30 dicembre 2024 n. 207;

DETERMINA

1. di procedere con la proroga del contratto in essere, ordine diretto d'acquisto n. 6392867 prot. n. 0399286.U del 28.10.2021, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori cinque mesi dal 02.08.2025 al 30.11. 2025, nel corso del quale si prevede debbano essere definite e perfezionate le procedure di adesione dell'Amministrazione al nuovo Accordo quadro della Consip attivato in data 06.05.2025;
2. di precisare che tale prosecuzione avrà durata e misura strettamente necessaria, essendo comunque soggetta a risoluzione di diritto dietro semplice comunicazione alla controparte, al momento del perfezionamento dell'adesione al nuovo Accordo Quadro;
- 2 di dare atto che non sussistono oneri della sicurezza per rischio interferenza, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, e che, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari a zero;
- 3 di indicare che l'importo previsto della spesa stimata massima, tenuto conto anche delle prestazioni a consumo è di € 23.617.85 (euro ventitremilaseicentodiciassette /85), IVA inclusa;
- 4 che la relativa spesa come quantificata precedentemente, è imputata in termini di esigibilità ed in base alla sua natura funzionale ed economica, sugli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 1671 p.g. 8 del bilancio passivo del Ministero della Giustizia, esercizio finanziario 2025,
- 5 l'atto di proroga sarà stipulato tramite scrittura privata.

II DIRETTORE GENERALE
Antonio Bianco